



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1952

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MAURIZIO BERDINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 14276 del 21 ottobre 2003, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Maurizio Berdini, nato a Camerino, il 15 settembre 1974;

VISTA la nota del 14 maggio 2021 (prot. n. 35195 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità compiute dal Sig. Maurizio Berdini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note dell'8 luglio 2021 e del 25 ottobre 2021 (rispettivamente prot. n. 47190 di pari data e prot. n. 71725 del 26 ottobre 2021) con le quali il predetto Intermediario ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'esito degli accertamenti condotti sull'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 14 marzo 2022 (prot. n. 17595/22) notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza ha contestato al Sig. Maurizio Berdini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, di non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per aver contraffatto le firme dei clienti;
- art. 159, comma 4, per non aver verificato l'identità dei clienti prima di raccogliergli le sottoscrizioni e le disposizioni;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Maurizio Berdini non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 31 maggio 2022 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Maurizio Berdini e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Maurizio Berdini le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dai medesimi poste in essere;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, l'Organismo può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per le violazioni accertate appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, in ragione delle seguenti circostanze:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- la contraffazione della firma ha riguardato principalmente il mero aggiornamento di modulistica di pertinenza della clientela e ha coinvolto un esiguo numero di clienti, configurandosi per ciascuno di essi come un episodio isolato;
 - dalla documentazione in atti non risulta che la condotta del consulente fosse diretta ad ottenere uno specifico vantaggio personale, né che dalla medesima sia derivato alcun danno effettivo ai clienti coinvolti che, infatti, non hanno sporto reclamo;
 - con riguardo all'attività professionale svolta dal Sig. Maurizio Berdini, non risulta agli atti nessun reclamo né si riscontra alcun precedente sanzionatorio a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal consulente che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte dinanzi all'intermediario ha tenuto un atteggiamento qualificabile come trasparente e collaborativo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Maurizio Berdini, nato a Camerino (MC) il 15 settembre 1974, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti